Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 332

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 dicembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 14 dicembre alle ore 10,50 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale s. e. Maxime Pascal Zafera il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Madagascar a Roma.

(13718)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1295.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « ematologia clinica e di laboratorio », in « medicina legale e delle assicurazioni », in « otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale ».

Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio

Art. 125. — La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica.

Alla scuola possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia.

La durata del corso di specializzazione è di tre anni.

Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di quindici.

Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione	»	100.000
soprattasse esami	»	7.000

Art. 126. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
2) Genetica ematologica;
3) Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
4) Fisiopatologia ematologica;
5) Biochimica ematologica;
6) Fisiopatologia del plasma;
7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia.

2° *Anno*:

1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
2) Fisiopatologia ematologica;
3) Immunoematologia;
4) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
5) Patologia speciale ematologica;
6) Clinica delle emopatie;
7) Anatomia ed istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

1) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
2) Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia;
3) Radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
4) Patologia speciale ematologica;
5) Clinica delle emopatie;
6) Terapia sistematica ematologica;
7) Terapia trasfusionale.

E' lasciata facoltà alla direzione della scuola di inserire uno o più insegnamenti facoltativi.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 127. — La scuola ha sede presso l'istituto di medicina legale della Università (ospedale maggiore).

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Durata: 3 anni.

Numero massimo degli iscritti 5 per anno (totale 15 iscritti).

Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione	»	100.000
soprattasse esami	»	7.000

Art. 128. — Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° *Anno*:

1) Medicina legale generale;
2) Elementi di diritto pubblico e privato;
3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
4) Traumatologia medico-legale;
5) Semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

1) Medicina legale penalistica;
2) Deontologia medica;
3) Neuropsichiatria medico-legale;
4) Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
5) Indagini di sopralluogo;
6) Identificazione personale.

3° *Anno*:

1) Medicina legale civilistica e canonistica;
2) Tossicologia medico-legale;
3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
4) Ostetricia e ginecologia forensi;
5) Elementi di legislazione del lavoro;

6) Elementi di medicina del lavoro;

7) Medicina delle assicurazioni;

8) Medicina legale militare e pensionistica civile.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 129. — Alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che ha sede presso l'omonimo istituto, vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei perfezionandi è di (5) cinque per ogni anno di corso; se le domande superano i posti disponibili, l'ammissione sarà fatta per concorso interno con esame scritto su un argomento scelto dal direttore della scuola.

Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio aver superato gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.

Gli esami possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.

Il diploma di specialista viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

La durata del corso di specializzazione è di anni 3.

Internato per 3 anni in clinica otorinolaringoiatrica con servizio effettivo di assistente volontario.

Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione . . .	L. 5.000
tassa di iscrizione	» 100.000
soprattasse esami	» 7.000

Art. 130. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia;

2) Fisiologia;

3) Audiologia (1° anno);

4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;

5) Tecnica di laboratorio;

6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno);

7) Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;

2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;

3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale (2° anno);

4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

6) Audiologia (2° anno);

7) Otoneurologia;

8) Foniatria.

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervicofacciale;

2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;

3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;

5) Chirurgia plastica;

6) Tracheo-broncoscopia;

7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, *foglio n.* 12. — CARUSO

LEGGE 22 novembre 1973, n. 816.
Modifica dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di laurea ed un esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 26 novembre 1973, n. **817**.

Estensione agli ospedali religiosi acattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e l'ospedale israelitico di Roma, allorché siano in possesso del decreto ministeriale di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono eretti, a domanda dei competenti organi deliberanti, in enti ospedalieri con decreto del presidente della regione, sentita la giunta regionale, entro tre mesi dalla domanda.

Art. 2.

In deroga all'articolo 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, il consiglio d'amministrazione è formato nei modi stabiliti dagli statuti degli ospedali di cui all'articolo 1 della presente legge, integrato da un membro nominato dal consiglio comunale competente per territorio.

Art. 3.

I rapporti degli enti ospedalieri costituiti ai sensi del precedente articolo 1 con gli organismi sanitari locali e con gli altri enti ospedalieri si svolgono nel rispetto delle autonomie di cui alla presente legge e dovranno essere disciplinati dalla legge di riforma sanitaria.

Art. 4.

Alla domanda di cui all'articolo 1 della presente legge sono allegati lo statuto e l'inventario del patrimonio, comprendente gli immobili adibiti al ricovero ed alla cura degli infermi e il complesso delle attrezzature che in atto sono destinate al funzionamento degli ospedali.

Art. 5.

Il personale in servizio presso gli ospedali di cui al precedente articolo 1 alla data del 31 dicembre 1972 passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli conservando le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.

Il passaggio viene disposto con decreto del presidente della regione su proposta dei competenti organi deliberanti degli ospedali.

Gli enti ospedalieri devono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge determinare le proprie piante organiche tenendo presenti le effettive necessità di servizio e l'esistenza di personale assunto dopo il 31 dicembre 1972.

I posti di ruolo che risultano vacanti saranno conferiti al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante concorso interno da espletarsi con le modalità previste dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1973

LEONE

RUMOR — GUI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 30 novembre 1973, n. **818**.

Disposizioni per la nomina dei componenti delle commissioni e dei comitati operanti nel settore dello spettacolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I rappresentanti di categoria in seno alle commissioni ed ai comitati di cui agli articoli 3, 27, 46, 47, 50, 51 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, agli articoli 3 e 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800, ed all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, qualora, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta, le organizzazioni non provvedano all'indicazione dei nominativi entro quindici giorni dalla notifica di formale invito, sono designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, entro i successivi venti giorni.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma il Ministro per il turismo e lo spettacolo provvede alle nomine entro i successivi venti giorni.

I componenti delle commissioni di cui agli articoli 48, primo comma, lettere *b*) e *c*) e 49, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 4 novembre 1965, n. 1213, qualora gli organismi previsti dalle disposizioni stesse non provvedano alla designazione dei nominativi entro i termini di cui al primo comma, sono nominati d'ufficio dal Ministro per il turismo e lo spettacolo entro i successivi venti giorni.

Art. 2.

Le funzioni di componente o di segretario delle commissioni e dei comitati di cui all'articolo 1 della presente legge, da attribuire a dipendenti del Ministero del turismo e dello spettacolo, vanno conferite a personale appartenente alla carriera direttiva del Ministero stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1973

LEONE

RUMOR — SIGNORELLO — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 11 dicembre 1973, n. **819**.

Autorizzazione di spesa per la revisione dei prezzi contrattuali, per indennità di espropriazione ed altri maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere finanziate con leggi speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere alla liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali, alle indennità di espropriazione e alla risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale, in dipendenza dell'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, di opere pubbliche finanziate con leggi speciali, le cui disponibilità risultino esaurite, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero medesimo.

Il predetto capitolo sarà gestito dall'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici con applicazione, in quanto occorra, della legge 17 agosto 1960, n. 908.

Art. 2.

All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 dicembre 1973, n. **820**.

Modificazioni in materia di tasse automobilistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 20 del testo unico sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e all'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono soppresse, rispettivamente le parole « di fabbricazione italiana » e « di produzione nazionale ».

Art. 2.

In esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro per le finanze, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — LA MALFA — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 dicembre 1973, n. **821**.

Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia della legge 25 febbraio 1971, n. 94, è estesa all'anno 1971 e fino al 31 marzo 1972.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 94, è così modificato:

« All'atto della concessione del contributo previsto all'articolo 1, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sulla base del parere delle giunte regionali nel cui territorio si esercita il servizio in concessione, ha facoltà di vincolare, in tutto o in parte, l'utilizzazione del contributo accordato al rinnovo del materiale rotabile ».

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, la complessiva spesa di lire 12.500 milioni di cui lire 10.000 milioni per le occorrenze riferite all'anno 1971 e lire 2.500 milioni per quelle relative all'indicato primo trimestre dell'anno 1972.

Art. 4.

All'onere di lire 12.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — PRETI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 dicembre 1973, n. **822.**

Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, e dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli impianti che rimangano in esclusiva proprietà all'E.N.E.L.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I contributi previsti dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 719, nonché la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando gli impianti per la distribuzione di energia elettrica rimangano in esclusiva proprietà dell'E.N.E.L.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — TAVIANI — LA MALFA — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 19 dicembre 1973, n. **823.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, terzo comma, le parole « tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite con le seguenti* « il 28 febbraio 1974 ».

All'articolo 2, primo comma, le parole « alla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite con le seguenti* « al 31 ottobre 1973 »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La riduzione del 25 per cento di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) non compete ai contribuenti che hanno presentato dichiarazioni negative o in perdita mentre è elevata al 40 per cento dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta complementare qualora l'imponibile accertato non superi tre milioni di lire e riguardi soltanto redditi di lavoro subordinato. »;

nel terzo comma le parole « comma precedente » *sono sostituite con le seguenti* « primo comma » *e sono aggiunte, in fine, le parole* « La riduzione è del 40 per cento se l'imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare non superi i tre milioni di lire e riguardi solo redditi da lavoro subordinato. ».

All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 è scaduto il termine per la dichiarazione ma non è stato ancora notificato l'accertamento, le imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato dal contribuente e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari, o a norma del precedente articolo 2, aumentato del 10 per cento per il primo dei detti periodi e ulteriormente del 10 per cento per ciascuno dei successivi periodi sull'imponibile del periodo di imposta rispettivamente precedente ed applicando, se del caso, la stessa aliquota applicata, a norma del quarto comma dell'articolo 2, all'ultimo periodo di imposta definito ai sensi di detto articolo. »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« In mancanza di imponibile relativo ad un periodo d'imposta precedente, qualora il contribuente nella domanda di cui all'articolo 1 dichiari secondo le disposizioni dell'articolo 24, primo comma, del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, un imponibile superiore di almeno il venti per cento rispetto a quello indicato nella dichiarazione dei redditi per ciascuno dei periodi d'imposta di cui al primo comma, non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie limitatamente al maggior reddito dichiarato nella predetta domanda. Rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi non oltre il secondo periodo di imposta antecedente a quello cui si riferisce la prima dichiarazione. »;

il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini del primo comma, l'imponibile dichiarato e l'ultimo imponibile definito si assumono al lordo delle detrazioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, e le imposte sono commisurate al maggiore imponibile al netto della detrazione relativa al periodo da definire. Di ogni altra nuova o maggiore agevolazione o nuova esenzione eventualmente spet-

tante nei periodi di imposta da definire non si tiene conto nei casi in cui le relative imposte, a norma dei precedenti commi, sono commisurate all'ultimo imponibile definito maggiorato del dieci o del venti per cento. ».

All'articolo 4 il primo comma è sostituito dal seguente:

« I contribuenti che abbiano chiesto di definire a norma degli articoli 2 e 3 tutte le pendenze relative ai periodi d'imposta ivi indicati possono chiedere anche la determinazione, a norma dei seguenti commi, di tutte le imposte relative al periodo per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la dichiarazione unica dei redditi relativa al detto periodo. »;

nel secondo comma, dopo le parole « sia presentata » *sono inserite le parole* « con l'indicazione di un reddito non inferiore all'utile risultante dal bilancio aumentato delle imposte e tasse indetraibili, » *e sono aggiunte, in fine, le parole* « Se i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973 sono due, la domanda di cui al primo comma può essere presentata fino alla scadenza del termine stabilito per la dichiarazione relativa al secondo ed ha in ogni caso effetto per entrambi i periodi di imposta. »;

il terzo comma è soppresso;

nel quarto comma sono soppresse le parole « e del terzo » *e le parole* « all'entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite con le seguenti* « al 31 ottobre 1973 »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti:

« I contribuenti di cui al primo comma non tassabili in base al bilancio sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione entro il 31 marzo 1974 e le relative imposte sono commisurate allo imponibile definito per l'anno precedente, aumentato del 10 per cento nonchè dell'ammontare dei redditi appresso specificati conseguiti, realizzati o distribuiti nel corso dell'anno, relativamente ai quali resta impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per la eventuale rettifica, salva in ogni caso l'applicazione dei particolari criteri di tassazione previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645:

a) plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa comprese quelle percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, ed il relativo valore di avviamento;

b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19;

c) indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile, e ogni altra somma percepita una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza;

d) indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia nonchè quelle percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Nella domanda di definizione, da presentare su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i contribuenti di cui al comma precedente devono indicare specificamente i redditi contemplati nello stesso comma o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o distribuiti. In caso di falsità di tale dichiarazione il contribuente è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I contribuenti tassabili in base al bilancio e quelli che abbiano optato per la tassazione in base al bilancio nel termine di cui al terzo comma, potranno iscrivere nel bilancio del primo esercizio chiuso dopo l'ultimo definito ai sensi del presente decreto una riserva tassata fino alla concorrenza della differenza tra l'ammontare complessivo degli imponibili definiti ai sensi del presente decreto e l'ammontare complessivo degli imponibili dichiarati, a fronte delle variazioni conseguenzialmente apportate nelle varie voci dell'attivo e del passivo, purchè indichino specificamente nella domanda di cui al primo comma le variazioni stesse ».

All'articolo 5, secondo comma, le parole « alla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite con le seguenti* « al 31 ottobre 1973 » *e le parole* « dopo l'entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite con le seguenti* «dopo il 30 ottobre 1973»;

dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Nei confronti dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato l'ufficio può procedere ad accertamento limitatamente al periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e a quello precedente. »;

al quarto comma le parole « all'entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite con le seguenti* « al 31 ottobre 1973 ».

All'articolo 6, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: « Le controversie di valutazione pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e relative a successioni apertesi o donazioni pattuite anteriormente al 1° gennaio 1973 sono definite, su richiesta del contribuente, con la riduzione del sessanta per cento del valore presunto dall'ufficio, sempre quando sussistano le condizioni previste dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, senza applicazione di sopratasse e pene pecuniarie; le relative imposte ipotecarie e catastali si applicano sugli imponibili come sopra definiti. » *e, all'inizio dell'ultimo periodo, sono premesse le parole* « Per le successioni apertesi e per gli atti formati entro il 31 dicembre 1972, purchè registrati entro il 20 gennaio 1973, »;

nel secondo comma dopo le parole « ridotto alla metà » *sono inserite le seguenti* « per l'imposta di registro e del sessanta per cento per l'imposta sulle successioni, »;

nel terzo comma, dopo le parole « sugli affari » *sono inserite le seguenti* « , diverse dall'imposta generale sull'entrata e » *e sono soppresse, in fine, le parole* « e non ancora definitivamente accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto. »;

nel quarto comma le parole « tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. » *sono sostituite con le seguenti* « il 28 febbraio 1974. »;

il quinto e sesto comma sono soppressi.

All'articolo 7, primo comma, le parole « entro il 31 dicembre 1973 » *sono sostituite con le seguenti* « entro il 31 gennaio 1974 » *e le parole* « e allega alla dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio 1974 » *sono sostituite con le seguenti* « e presenta entro lo stesso termine »;

al secondo comma le parole « 31 gennaio 1974 » *sono sostituite con le seguenti* « 28 febbraio 1974 »;

al terzo comma le parole « fino al 31 dicembre 1973 » *sono sostituite con le seguenti* «fino al 31 gennaio 1974».

All'articolo 8 il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per le violazioni in materia di imposta generale sull'entrata, anche se definitivamente accertate, non si fa luogo al versamento delle sopratasse, delle pene pecuniarie e delle altre sanzioni non penali non ancora corrisposte, subordinatamente al versamento della imposta dovuta. A tal fine il contribuente deve presentare domanda al competente ufficio del registro entro il 28 febbraio 1974 e versare, con le modalità previste dal successivo quarto comma, l'imposta dovuta.

Per le violazioni di cui al comma precedente, non ancora accertate, le sopratasse, le pene pecuniarie e le altre sanzioni non penali non si applicano se il contribuente dichiara al competente ufficio del registro, entro il 28 febbraio 1974, l'ammontare complessivo delle entrate non assoggettate al tributo e versa, con le modalità previste dal successivo quarto comma la relativa imposta. In tal caso il contribuente resta liberato nei limiti della somma versata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'acquirente di beni e servizi per i quali non sia stata assolta l'imposta.

E' sanata l'inosservanza delle formalità relative al tributo di cui ai commi precedenti.

Il versamento dell'imposta di cui al primo e secondo comma del presente articolo può essere effettuato per il 50 per cento entro il 31 marzo 1974 e per la parte residua entro il 31 agosto 1974, con la maggiorazione fissa del 5 per cento sulla seconda rata. »;

il secondo comma è soppresso.

All'articolo 9, primo comma, le parole « entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, » *sono sostituite con le seguenti* « entro il 28 febbraio 1974, »;

nell'ultimo comma, dopo le parole « tassa regionale di circolazione » *sono aggiunte le seguenti* « , purchè gli interessati inviino copia della domanda, al presidente della giunta regionale delle regioni a statuto ordinario corredata dalla prova dell'eseguito versamento di quanto dovuto, » *e le parole* « e le abolite imposte comunali di consumo e sulla pubblicità affine, » *sono sostituite con le seguenti* « , per le violazioni riguardanti le abolite imposte comunali di consumo, l'abolita tassa sulle insegne e l'abolita imposta sulla pubblicità affine, ».

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole « da redigersi » *sono inserite le seguenti* « , salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 4, »;

nel terzo comma, le parole « tre rate. » *sono sostituite con le seguenti* « quattro rate alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a partire dalla prima scadenza utile successiva alla formazione dei ruoli. Ai fini del secondo comma dell'articolo 100 del predetto decreto i termini per le iscrizioni a ruolo decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista dal terzo comma dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 4 del presente decreto. » *e le parole* « 3,50 per cento » *sono sostituite con le seguenti* « 5 per cento »;

dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato, è riscuotibile in sei rate e non è dovuta alcuna maggiorazione di imposta. »;

nel quinto comma le parole « lire 15.000 » *sono sostituite con le seguenti* « lire 20.000 » *e le parole* « lire 45.000 » *sono sostituite con le seguenti* « lire 60.000 »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Qualora per uno dei periodi di imposta definito ai sensi del presente decreto l'imponibile relativo ad un singolo tributo determinato secondo le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 9 comporti una imposta di ammontare superiore rispettivamente a lire 5 milioni, 10 milioni e 40 milioni, per imposta di famiglia, per imposta complementare e imposta di ricchezza mobile, l'imposta stessa è aumentata del dieci per cento. ».

All'articolo 11, primo comma, dopo le parole « dell'articolo precedente » *sono inserite le seguenti* « o all'esibizione della domanda di definizione vistata dall'ufficio finanziario a cui è stata presentata » *e sono aggiunte, in fine, le parole* « restando compensate le spese di giudizio. ».

All'articolo 12, primo comma, le parole « Per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto restano sospese l'azione di accertamento » *sono sostituite con le seguenti* « Fino alla data del 28 febbraio 1974 restano sospesi l'accertamento ».

All'articolo 13, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« E' fatto salvo il disposto dell'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO — ZAGARI — TAVIANI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

LEGGE 20 dicembre 1973, n. **824**.

Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali indicati nel successivo articolo 18 con il trattenimento in servizio si costituisce rapporto di impiego; disciplinato dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alle ferme volontarie di cui agli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, numero 371, alla legge 21 maggio 1960, n. 556, e alla legge 21 febbraio 1963, n. 249, al termine delle ferme stesse, permangono in servizio, a domanda, nella posizione di trattenuti, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente. Se nel servizio permanente vi siano ruoli normali e ruoli speciali si applicano i limiti di età dei ruoli normali.

Agli ufficiali ammessi al trattenimento in servizio di cui al primo comma del presente articolo non vengono corrisposti i premi previsti dalle leggi citate nello stesso comma.

Gli ufficiali di complemento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato le ferme volontarie di cui al precedente primo comma, possono chiedere, entro novanta giorni dalla suddetta data, sempre che conservino i requisiti prescritti, l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui allo stesso comma. Ove ammessi al trattenimento in servizio, detti ufficiali debbono versare all'erario i premi di fine ferma eventualmente riscossi e, qualora già collocati in congedo, sono richiamati in servizio.

Art. 3.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i cappellani militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in più riprese, almeno quattro anni sei mesi e un giorno di effettivo servizio, escluso quello corrispondente alla durata della ferma di leva per l'Esercito e l'Aeronautica, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti e conservino i requisiti prescritti, permangono in servizio, a domanda, in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 2 e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Analogamente permangono in servizio, a domanda, fino ai limiti di età indicati nell'articolo 2 gli ufficiali di complemento richiamati d'autorità ai sensi dell'articolo 59, lettera *b*), della legge 10 aprile 1954, n. 113, che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di richiamo e che alla predetta data siano tuttora in servizio.

Art. 4.

L'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, nel numero stabilito a norma del successivo articolo 5 per gli ufficiali di cui al primo comma dell'articolo 2, è subordinato al giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento. Per gli ufficiali di cui al primo comma dell'articolo 2 la commissione forma una graduatoria di merito degli idonei sulla base delle qualità militari e professionali.

Art. 5.

Il numero massimo degli ufficiali da ammettere al trattenimento in servizio ai sensi del primo comma dell'articolo 2, è fissato annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1974 il numero massimo degli ufficiali di cui al precedente comma è stabilito come segue:

Esercito, 400;
Marina, 200;
Aeronautica, 720.

Art. 6.

Gli ufficiali trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 2 e 3 trasferiti nella riserva di complemento con grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire una promozione. L'avanzamento ha luogo ad anzianità senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

Art. 7.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica richiamati o trattenuti in servizio, a norma dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e della legge 6 dicembre 1971, n. 1098, permangono in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età indicati nell'articolo 2 della presente legge e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

Per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i tribunali militari, per gli ufficiali di complemento e

della riserva di complemento residenti nei territori inaccessibili, nonchè per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dei servizi automobilistico, di commissariato, di amministrazione e sanitario dell'Esercito continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti la durata del loro trattenimento in servizio contenute, rispettivamente, nell'articolo 10 della della legge 5 giugno 1951, n. 376, nella legge 26 giugno 1965, n. 808, e nell'articolo 3 della legge 11 maggio 1970, n. 289.

Art. 8.

Gli ufficiali indicati negli articoli 2 e 7 nonchè gli ufficiali e i cappellani militari di cui all'articolo 3, che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneità dopo un'assenza dal servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermità dipendente o non da causa di servizio, sono collocati in congedo, anche prima delle scadenze stabilite e collocati nella posizione di stato che compete a seconda dell'idoneità. I periodi di assenza dal servizio per infermità, durante i quali gli assegni di attività sono mantenuti o ridotti nella stessa misura prevista per gli ufficiali in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermità, sono utili per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si applicano per il trattamento di quiescenza le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 9.

Gli ufficiali vincolati alla ferma volontaria di anni cinque di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, numero 371, e gli ufficiali richiamati o trattenuti in servizio a norma degli articoli 2, 3 e 7 della presente legge, che abbiano frequentato con esito favorevole particolari corsi di specializzazione, non possono chiedere, rispettivamente, di essere prosciolti dalla ferma contratta e di essere collocati in congedo prima dei previsti limiti di età o di servizio se non sia trascorso dalla data di ultimazione dei corsi un periodo di tempo pari al quadruplo della durata dei corsi stessi.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può disporre il collocamento in congedo degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 anche prima delle scadenze stabilite, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento è adottato su proposta delle autorità gerarchiche, previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Art. 11.

Nei confronti degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione di assegni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora non sia stata debitamente operata la ritenuta in conto tesoro, il personale interessato verserà una somma pari al 6 per cento dello stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento dei servizi di cui al primo comma, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Tale somma, ove non sia corrisposta in unica soluzione, può essere suddivisa in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello oggetto della regolarizzazione contributiva.

Agli stessi ufficiali e cappellani militari è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

Art. 12.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e i cappellani militari, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensione, hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio effettivo prestato, con esclusione del periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma del presente articolo non compete, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali e ai cappellani militari congedati ai sensi del precedente articolo 10.

In caso di morte in servizio dell'ufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli aventi causa, secondo le norme del codice civile in materia di successione.

Nei riguardi degli ufficiali e dei cappellani militari congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dalla Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322. L'importo dei contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'indennità *una tantum* spettante in caso di cessazione per inabilità permanente al servizio incondizionato o del premio di congedamento spettante in caso di cessazione dal servizio a domanda.

Art. 13.

Gli articoli 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 114: « L'ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ».

Art. 115: « I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto del primo comma dell'articolo 107, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono più valutati per l'avanzamento a norma dell'articolo 29, secondo comma ».

Art. 14.

La tabella 5 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, e successive modificazioni, riguardante lo avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Esercito, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

Nei casi in cui detta tabella prevede che i periodi minimi di comando possano essere compiuti anche in incarichi equipollenti, sono validi gli stessi incarichi determinati per gli ufficiali del servizio permanente effettivo.

Nella tabella 7 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Aeronautica, in corrispondenza del grado di sottotenente di ogni ruolo sono soppresse le parole inserite nelle colonne 2 e 3.

Art. 15.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7, iscritti in quadro di avanzamento, che non possano conseguire la promozione per l'esistenza nei ruoli del servizio permanente effettivo di ufficiali di pari grado e di maggiore o uguale anzianità e che siano raggiunti dai limiti di età o di servizio stabiliti per il loro collocamento in congedo o siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano deceduti, sono promossi con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età o di servizio o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso, per il collocamento in congedo degli ufficiali promossi, si applicano i limiti di età relativi al grado rivestito prima della promozione.

Art. 16.

I tenenti e i sottotenenti di complemento e gli ufficiali di complemento di grado corrispondente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge perchè trattenuti ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371 o dell'articolo 59, lettera *b*), della legge 10 aprile 1954, n. 113, giudicati non idonei all'avanzamento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti ad una nuova valutazione, in deroga all'ultimo comma dell'articolo 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sempre che siano trascorsi almeno tre anni dal giudizio di non idoneità.

Art. 17.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dal complemento, che saranno raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente prima che gli ufficiali di complemento, aventi, alla data in cui essi transitarono nel servizio permanente, lo stesso loro grado con pari o minore anzianità siano raggiunti dai limiti di età indicati nell'articolo 2 della presente legge, permarranno in servizio quali ufficiali in ausiliaria richiamati fino al compimento dei predetti limiti di età.

Art. 18.

I sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in più riprese, almeno nove anni di servizio effettivo, compreso quello di leva, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in tale posizione sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al compimento del 53° anno di età e, comunque, fino al compimento del periodo minimo di servizio per conseguire il diritto a pensione, ma non oltre il raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto.

I sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio, che compiano, anche in più riprese, nove anni di servizio compreso quello di leva, possono chiedere, man mano che maturino tale anzianità, di essere ammessi al trattenimento in servizio indicato nel precedente comma.

L'accoglimento delle domande dei sottufficiali, di cui al primo e secondo comma del presente articolo, è subordinato al giudizio favorevole delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Nei riguardi dei sottufficiali richiamati o trattenuti perchè residenti in territori considerati inaccessibili continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 808.

Art. 19.

Nei confronti dei sottufficiali di cui al precedente articolo 18 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione di assegni anteriormente alla data del provvedimento di ammissione al trattenimento in servizio in base alla presente legge.

Qualora non sia stata debitamente operata la ritenuta in conto tesoro, il personale interessato verserà una somma pari al 6 per cento dello stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento dei servizi di cui al primo comma, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Tale somma, ove non sia corrisposta in unica soluzione, può essere suddivisa in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello oggetto della regolarizzazione contributiva.

Ai medesimi sottufficiali è estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.

Art. 20.

Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio in applicazione del secondo comma del precedente articolo 18 è stabilito annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio.

Per l'anno 1974, il numero massimo dei sottufficiali di cui al precedente comma è stabilito come segue:

Marina, 300;

Aeronautica, 25.

Art. 21.

I sottufficiali di cui al precedente articolo 18, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneità dopo un'assenza dal servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermità dipendente o non da causa di servizio, sono collocati in congedo assoluto anche prima delle previste scadenze. I periodi di assenza dal servizio per infermità, durante i quali gli assegni di attività sono mantenuti o ridotti nella stessa misura prevista per i sottufficiali in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermità, sono utili per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Si applicano per il trattamento di quiescenza le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Il Ministro per la difesa può disporre il collocamento in congedo dei sottufficiali di cui al precedente articolo 18 anche prima delle previste scadenze, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento è adottato su proposta delle autorità gerarchiche, previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Art. 22.

I sottufficiali indicati nel precedente articolo 18, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensione, hanno diritto ad un premio di congedamento nella stessa misura stabilita dalle disposizioni di legge per sottufficiali non in servizio permanente che vengono posti in congedo al termine delle ferme o rafferme speciali previste dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata.

Il premio non compete ai sottufficiali congedati per motivi disciplinari o per scarso rendimento, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre.

In caso di morte in servizio del sottufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli eredi.

Nei riguardi dei sottufficiali indicati nel precedente articolo 18 congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dall'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322. L'importo dei contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dall'indennità *una tantum* spettante in caso di cessazione per inabilità permanente al servizio incondizionato o del premio di congedamento spettante in caso di cessazione dal servizio a domanda.

Art. 23.

I sottufficiali di complemento e della riserva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica indicati nel precedente articolo 18 che abbiano prestato, nel grado rivestito, almeno un anno di servizio, possono essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, indipendentemente dal posto occupato in ruolo, dopo che siano stati promossi i sottufficiali di pari grado di maggiore od eguale anzianità in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria e specialità, fatta eccezione di coloro che comunque siano stati esclusi dallo avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

Agli effetti della suddetta valutazione i sottufficiali devono aver compiuto i periodi di attribuzioni specifiche o di imbarco previsti per i sottufficiali pari grado in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma del corrispondente ruolo o categoria o specialità.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità ed è limitato fino al grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti. Gli interessati, se giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi senza iscrizione in quadro; se giudicati non idonei per due volte, a distanza non inferiore a 10 mesi, sono definitivamente esclusi dall'avanzamento, anche nella posizione di congedo illimitato.

I giudizi di avanzamento sono espressi dalle commissioni o dalle autorità gerarchiche previste per lo avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o rafferma.

Art. 24.

I sottufficiali di complemento e della riserva indicati nel precedente articolo 18, i quali, pur possedendo i requisiti di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 23 siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio secondo quanto stabilito dal precedente articolo 18, ovvero divengano permanentemente inabili o decedano senza aver potuto conseguire la promozione al grado superiore per l'esistenza in ruolo di pari grado di maggiore od eguale anzianità

in servizio permanente, in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma del corrispondente ruolo, categoria o specialità, sono promossi, previa valutazione con giudizio di idoneità, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di età, del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

Art. 25.

Agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di età o di servizio indicati dalla legge stessa, si applicano i benefici previsti dagli articoli 6, 8, 11, 15, 26, 27 e 28.

Ai sottufficiali di complemento e della riserva, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di età o di servizio indicati dalla legge stessa, si applicano i benefici previsti dagli articoli 19, 21 primo comma, 23, 24, 26, 27 e 28.

Art. 26.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché i cappellani militari ammessi al trattenimento in servizio in base alla presente legge e i sottufficiali ammessi al trattenimento in base alla presente legge, alla legge 26 giugno 1965, n. 808, e all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono iscritti d'ufficio alla Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, prevista dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali, i cappellani militari ed i sottufficiali di cui al precedente comma sono anche iscritti alle rispettive casse ufficiali, casse sottufficiali e fondo di previdenza sottufficiali, previsti per le corrispondenti categorie di personale in servizio permanente.

L'indennità supplementare è commisurata agli anni di effettiva iscrizione alle casse ufficiali e sottufficiali e al fondo di previdenza indicati nel precedente comma.

Art. 27.

Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente articolo 26 è data facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, dei servizi prestati valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368. Detto contributo va applicato sugli stipendi vigenti alla data di presentazione della domanda.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento appartenenti a ruoli e corpi per l'ammissione ai quali sia richiesto come condizione necessaria il diploma di laurea possono chiedere la valutazione dei periodi di studio universitario, sia ai fini di pensione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sia ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, ai sensi della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

La facoltà di cui al precedente comma può essere esercitata anche dagli ufficiali in servizio permanente provenienti dai ruoli di complemento o dai sottufficiali, per i quali le disposizioni legislative in vigore non prevedono tale facoltà.

Qualora la domanda di riscatto ai fini di pensione dei periodi di studio universitario sia presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto sarà calcolato con riferimento allo stipendio del grado iniziale del ruolo di appartenenza, previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

Art. 28.

Agli ufficiali e ai cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonché ai sottufficiali indicati nel precedente articolo 26 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di ricoveri in luoghi di cura e di equo indennizzo previste per il personale in servizio permanente, nonché le norme dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824. Agli ufficiali e sottufficiali anzidetti sono altresì estese le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229.

La disposizione dell'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si applica agli ufficiali promossi a norma del precedente articolo 15 ed ai sottufficiali promossi a norma del precedente articolo 24.

Art. 29.

Al maggior onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TANASSI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

TABELLA N. 5

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO

GRADO 1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento 2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2 3
	I. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI	
Maggiore	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di legione	1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di gruppo o battaglione o comando equipollente
Capitano	Corso di aggiornamento per comandanti di gruppo o battaglione; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di gruppo territoriale	1 anno di comando di compagnia o squadrone o comando equipollente
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 1 mese di esperimento pratico presso una compagnia territoriale	1 anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di comando di tenenza o di plotone o comando equipollente
	II. — RUOLI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO	
Maggiore	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente
Capitano	Corso di aggiornamento per comandanti di battaglione o gruppo; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 1 mese di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni	1 anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente
	III. — RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO	
Maggiore	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per ufficiali superiori automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un'officina riparazioni automobilistiche	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni automobilisti; 1 mese di esperimento pratico presso un autoreparto	1 anno di servizio
Sottotenente	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio
	IV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (ufficiali medici)	
Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso un ospedale militare principale	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani medici; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente	10 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Sottotenente	3 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio

GRADO 1	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento 2	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2 3
	V. — Ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti)	
Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso una farmacia di ospedale militare principale o presso stabilimenti farmaceutici militari	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani chimici farmacisti; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente . . .	10 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Sottotenente .	3 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
	VI. — Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari)	
Maggiore .	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di commissariato o sezione staccata o stabilimento di commissariato	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani di commissariato	1 anno di servizio
Tenente .	Corso di aggiornamento per tenenti di commissariato	1 anno di servizio
Sottotenente .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio
	VII. — Ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza)	
Maggiore	1 mese di esperimento pratico presso uno stabilimento di commissariato	1 anno di servizio
Capitano .	Corso di aggiornamento per capitani di sussistenza	1 anno di servizio
Tenente . .	Corso di aggiornamento per tenenti di sussistenza	1 anno di servizio
Sottotenente . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio
	VIII. — Ruolo del servizio di amministrazione	
Maggiore .	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di amministrazione	1 anno di servizio
Capitano . .	Corso di aggiornamento per capitani di amministrazione	1 anno di servizio
Tenente	Corso di aggiornamento per tenenti di amministrazione	1 anno di servizio
Sottotenente . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio
	IX. — Ruolo del servizio veterinario	
Maggiore . .	1 mese di esperimento pratico presso una direzione di veterinaria o presso stabilimenti del servizio veterinario	1 anno di servizio
Capitano	Corso di aggiornamento per capitani veterinari; 15 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Tenente	10 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
Sottotenente . .	3 anni di esercizio della professione nella vita civile	1 anno di servizio
	X. — Ruolo dei servizi tecnici	
Maggiore .	2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio	1 anno di servizio
Capitano . .	2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio	1 anno di servizio
Tenente . .	2 mesi di esperimento pratico presso organi del servizio	1 anno di servizio
Sottotenente . . .	Corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso AUC	1 anno di servizio

Nota: Al periodo di comando o di servizio valido ai fini dell'avanzamento è equiparato il periodo di comando e di servizio prestato in qualità di comandante partigiano, riconosciuto a norma di legge, secondo le particolari disposizioni vigenti in materia.

Il Ministro per la difesa: TANASSI

LEGGE 22 dicembre 1973, n. 825.

Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 200 miliardi al fine di attuare interventi urgenti ed indispensabili per il completamento e l'ammodernamento di aeroporti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti al traffico aereo civile di linea, o sui quali, comunque, si svolge attività aerea commerciale, ivi compresi gli aeroporti con il regime giuridico previsto agli articoli dal 704 al 713 del codice della navigazione, purché in ogni caso abbiano superato in un anno il traffico di 50.000 passeggeri o riguardino le piccole isole.

Tale somma è destinata:

a) per lire 140 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 12 miliardi per l'anno 1973, lire 30 miliardi per l'anno 1974, lire 36 miliardi per l'anno 1975, lire 38 miliardi per l'anno 1976, lire 16 miliardi per l'anno 1977 e lire 8 miliardi per l'anno 1978, al fine di realizzare opere e acquistare attrezzature inerenti l'attività aerea civile;

b) per lire 60 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1973, lire 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1974 al 1976 e lire 7 miliardi per l'anno 1977 al fine di provvedere alla fornitura e alla installazione di apparecchiature da destinare ai servizi di assistenza al volo.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, una quota non inferiore a 80 miliardi di lire è riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale e insulare.

I programmi relativi agli interventi previsti dalla presente legge, che anticipano il programma generale degli aeroporti che il Governo presenterà al Parlamento entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati dai Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la difesa, secondo le direttive che il C.I.P.E. deve fornire entro 30 giorni dalla richiesta.

Nella elaborazione dei programmi dovrà essere data priorità assoluta, negli esercizi 1973 e 1974, alle opere, attrezzature ed apparecchiature interessanti la sicurezza della navigazione aerea. I programmi devono avere altresì riguardo agli aeroporti aventi un maggior volume di traffico.

Art. 2.

I progetti e i contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'attuazione del programma di cui all'articolo 1 e fino all'importo complessivo di lire 300 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione, senza obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.

Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 300 milioni di lire è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un comitato presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da due rappresentanti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'aviazione civile, da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare designati dal Ministro per la difesa e da sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, dei quali due designati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e quattro designati ciascuno dai Ministri per la difesa, il tesoro, le finanze e le partecipazioni statali.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — coadiuvato da quattro impiegati della stessa direzione generale.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 3.

L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità delle opere.

Le indennità per le espropriazioni eventualmente occorrenti sono determinate dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio nei modi previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 4.

I Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la difesa, nei limiti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, possono assumere impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purché i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti dei rispettivi stanziamenti.

Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Gli ordini di accreditamento, relativi alle spese di cui alla presente legge, possono essere emessi anche per importi eccedenti quelli previsti dalle norme in vigore, ma comunque non superiori a 500 milioni di lire.

Art. 5.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il comitato di cui all'articolo 2, può, anche in deroga alle vigenti norme, affidare la progettazione e la direzione dei lavori alle società concessionarie e a liberi professionisti. I compensi dei liberi professionisti sono commisurati a quelli previsti dal disciplinare tipo per il conferimento di incarichi professionali a liberi professionisti, approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1966 e successive modificazioni.

Sono esclusi dagli incarichi previsti dal comma precedente coloro che abbiano fruito dei benefici derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 6.

Per la durata di un quinquennio, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, è in facoltà del Ministro per la difesa di trattenere in servizio o richiamare dal congedo, a domanda, ufficiali fino al grado massimo di tenente colonnello e sottufficiali dell'Aeronautica militare. Questi possono essere addetti, nel numero massimo di 20 unità, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per le esigenze del servizio navigazione e, nel numero massimo di 100, per i servizi di telecomunicazioni e assistenza al volo del Ministero della difesa.

In attesa che sia ampliata la pianta organica e che vengano espletati i relativi concorsi, per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì autorizzata l'assunzione di personale straordinario, con contratto a termine per tre anni, per mansioni direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie ed operaie, nei limiti dei contingenti da stabilirsi di anno in anno con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Nella determinazione dei contingenti di cui al precedente comma non dovranno comunque essere superati i limiti seguenti:

personale da adibire allo svolgimento di mansioni direttive: non oltre 90;

personale da adibire allo svolgimento di mansioni di concetto: non oltre 90;

personale da adibire allo svolgimento di mansioni esecutive: non oltre 80;

personale da adibire allo svolgimento di mansioni ausiliarie: non oltre 40;

personale operaio: non oltre 50.

Il personale da assumere in base al comma secondo del presente articolo dovrà possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai pubblici concorsi del settore e dovrà inoltre essere riconosciuto idoneo allo svolgimento dei compiti che ad esso saranno attribuiti, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, previo parere espresso, a seguito di un colloquio, da una commissione presieduta dal direttore generale dell'aviazione civile e composta dai capi dei servizi centrali della direzione generale stessa, nonché da due funzionari dell'Amministrazione dei trasporti e dell'aviazione civile e da due rappresentanti sindacali del settore nominati dal Ministro.

Al personale assunto ai sensi del comma precedente compete il trattamento previdenziale e quello economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria.

La spesa relativa graverà sugli stanziamenti previsti all'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

Per gli atti inerenti all'esecuzione delle opere e forniture di cui ai precedenti articoli, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva.

Art. 8.

Le norme di cui all'articolo 2, secondo comma, e allo articolo 5 della legge 25 febbraio 1971, n. 111, si applicano anche alla progettazione ed all'esecuzione delle opere previste dall'articolo 1 della presente legge, da realizzare negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.

Le norme di cui agli articoli 2 e 7 della presente legge si applicano per un triennio anche agli atti relativi alla attuazione delle opere da realizzare con fondi dei capitoli già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, in ciascun anno, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 200 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, numero 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per gli anni finanziari 1973 e 1974, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari dal 1973 al 1977, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Per completare e rendere pienamente funzionali le opere in corso di attuazione nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci » di Roma-Fiumicino e per il funzionamento dell'ufficio speciale del genio civile e del relativo laboratorio, è autorizzata — in aggiunta alla spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 ottobre 1967, n. 969, convertito nella legge 23 dicembre 1967, numero 1246 — un'ulteriore spesa di lire 20 miliardi.

Lo stanziamento previsto dal comma precedente sarà utilizzato per la revisione dei prezzi, per il pagamento dell'IVA, per indennità di espropriazione, per l'installazione di apparecchiature di radio assistenza alle piste numeri 2 e 3, per ristrutturazione di linee e nuovi allacciamenti elettrici, per il completamento delle opere attualmente in corso di esecuzione relative alla ristrutturazione della aerostazione internazionale, per gli impianti di depurazione acque e ristrutturazione reti idriche e fognarie, per rimborsi, spese di frazionamento e imprevisti.

La somma indicata nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 11 miliardi per lo esercizio finanziario 1973, di lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1974 e di lire 2 miliardi per l'esercizio finanziario 1975.

Alla realizzazione delle opere previste dal primo comma del presente articolo provvederà il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, avvalendosi dell'ufficio speciale del genio civile.

Art. 11.

All'onere di lire 11 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 10 della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede quanto a lire 5 miliardi e 500 milioni a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 5 miliardi e 500 milioni mediante riduzione del capitolo 5381 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

All'onere di lire 7 miliardi derivante dall'applicazione dell'articolo 10 della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — PRETI — LA MALFA — GIOLITTI — LAURICELLA — TANASSI — GULLOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 22 dicembre 1973, n. **826**.

Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 34.

Art. 2.

Per la proroga dei servizi di cui al precedente articolo verranno stipulate altrettante convenzioni con gli attuali concessionari della durata di un anno, salvo proroga, approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni.

Dette convenzioni saranno regolate, per quanto non disposto dalla presente legge, dall'articolo 4, commi secondo, terzo e quinto e dagli articoli 5 e 6 della legge 5 gennaio 1953, n. 34.

Le sovvenzioni relative alle singole convenzioni sono determinate in misura pari a quelle corrisposte ai concessionari per l'anno 1973.

Art. 3.

Qualora non sia possibile addivenire alla stipula delle convenzioni indicate nel precedente articolo 2 il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è autorizzato ad affidare i servizi di uno o più dei settori di traffico indicati all'articolo 2 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, ad altra società esercente servizi marittimi sovvenzionati, che opera nella zona o in quella finitima, a mezzo di trattativa privata.

Il trasferimento al nuovo concessionario del naviglio e del personale impiegato dal precedente concessionario verrà regolato a norma dell'articolo 7 della citata legge.

Art. 4.

Le sovvenzioni determinate nelle convenzioni stipulate ai sensi della presente legge sono soggette a revisione alla fine dell'anno, in relazione alle variazioni in aumento o in diminuzione intervenute negli introiti netti del traffico o nei costi del personale, del combustibile, delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e delle manutenzioni e riparazioni straordinarie per riclassifica delle navi.

Per introiti netti di cui al precedente comma debbono intendersi gli introiti lordi diminuiti delle spese di traffico relative ad abbuoni, ristorni, senserie, provvigioni, nonché delle spese portuali e di quelle di pubblicità, limitatamente alle misure percentuali da stabilirsi nelle convenzioni.

Le variazioni nei costi del personale, del combustibile e delle manutenzioni e riparazioni ordinarie e straordinarie predette vanno calcolate in base ad indici ed in relazione ad organici, quantità e percentuali da indicare nelle convenzioni.

La revisione delle sovvenzioni in aumento o in diminuzione viene effettuata sempreché la somma algebrica delle variazioni verificatesi nell'anno negli introiti lordi, al netto delle spese di traffico, e nei costi degli elementi sopra indicati relativi all'anno medesimo superi l'1 per cento di detti introiti lordi ed è riconosciuta soltanto per la parte eccedente l'importo di tale percentuale.

Le eventuali variazioni delle sovvenzioni sono approvate con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con lo stanziamento del capitolo 1174 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1974 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1973.

Nomina di un membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 01686/Gab., in data 5 settembre 1973, con la quale il presidente della regione Campania comunica che l'assessore regionale, ing. Ugo Grippo, è stato designato a rappresentare, quale membro supplente, detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale, in sostituzione del prof. Francesco Tagliamonte;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione in seno alla commissione consultiva interregionale del prof. Francesco Tagliamonte, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 23 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1972, registro n. 42 Tesoro, foglio n. 146, con l'ing. Ugo Grippo;

Decreta:

L'ing. Ugo Grippo è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Campania, in sostituzione del prof. Francesco Tagliamonte.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1973

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1973
Registro n. 36 Tesoro, foglio n. 54

(13735)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1973.

Nomina di un membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 novembre 1967, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la composizione della predetta commissione;

Vista la lettera prot. n. 4957/Gab., in data 4 settembre 1973, con la quale il presidente della regione Abruzzo comunica che il vice presidente sig. Luciano Fabiani, è stato designato a rappresentare, quale membro supplente, detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione in seno alla commissione consultiva interregionale del dott. Domenico Susi, precedentemente designato e nominato con decreto ministeriale 4 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1972, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 246, con il sig. Luciano Fabiani;

Decreta:

Il sig. Luciano Fabiani è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione Abruzzo, in sostituzione del dott. Domenico Susi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1973

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1973
Registro n. 35 Tesoro, Foglio n. 353

(13736)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1973.

Divieto di impiego in agricoltura di presidi sanitari contenenti quintozene.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, numero 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Considerato che la documentazione tossicologica tratta dalla letteratura depone per un'azione sfavorevole del quintozene sul midollo osseo e per una formazione sperimentale di epatomi e che analoghi dubbi sanitari sono stati espressi anche dalla F.A.O.-O.M.S.;

Considerato che esistono in commercio alcuni prodotti registrati come presidi medico-chirurgici e successivamente convalidati quali presidi sanitari con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970;

In attesa che nuove sperimentazioni attualmente in corso confermino o fughino i dubbi di cui sopra;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Decreta:

E' vietato l'impiego in agricoltura di presidi-sanitari contenenti quintozene.

E' concesso un periodo di due mesi, a livello di produzione, e di mesi 9 a livello di commercio, dalla data di pubblicazione del presente decreto, per lo smaltimento delle scorte.

Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione le imprese già in possesso di autorizzazioni relative a presidi sanitari contenenti il suddetto principio attivo dovranno far pervenire al Ministero della sanità richiesta di sostituzione dello stesso onde ottenere il nulla-osta al proseguimento della produzione dei formulati in questione.

Roma, addì 23 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(13845)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1973.

Iscrizione di una varietà di avena nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1305 in data 26 ottobre 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 3 ottobre 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e per le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di una varietà di avena;

Visto il verbale della predetta adunanza del 3 ottobre 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, la seguente varietà di avena, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 3 ottobre 1973, è depositata, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

Avena « Silva »:

origine della varietà: incrocio: « Halle 2760 » « Gopher »;

responsabile della conservazione in purezza: Otto Breustedt Schladen/Harz (Repubblica federale tedesca).

Roma, addì 5 novembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13724)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1973.

Iscrizione di due varietà di piante oleaginose e da fibra nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1305 in data 26 ottobre 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 3 ottobre 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e per le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di due varietà di piante oleaginose e da fibra;

Visto il verbale della predetta adunanza del 3 ottobre 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, le seguenti varietà di piante oleaginose e da fibra, le cui descrizioni, approvate dalla commissione nella riunione del 3 ottobre 1973, sono depositate, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

1) Colza « Blako »:

responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens' Zaadhandel N.V. Venlo-Blerick (Olanda).

2) Colza « Akela »:

responsabile della conservazione in purezza: J. Joordens' Zaadhandel N.V. Venlo-Blerick (Olanda).

Roma, addì 6 novembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13726)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1973.

Iscrizione di una varietà di foraggera graminacea nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Considerato che, a norma dell'art. 19 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'iscrizione nei predetti registri è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1305 in data 26 ottobre 1973, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 3 ottobre

1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e per le foreste l'iscrizione, nel registro delle varietà, di una varietà di foraggera graminacea;

Visto il verbale della predetta adunanza del 3 ottobre 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

E' iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, la seguente varietà di foraggera graminacea, la cui descrizione, approvata dalla commissione nella riunione del 3 ottobre 1973, è depositata, ai sensi dell'art. 26 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, presso la sezione stessa:

Festuca rossa « Famosa » (per prato erboso):

responsabile della conservazione in purezza: Ets. Zwaan & De Wiljes - Scheemda (Olanda).

Roma, addì 7 novembre 1973

(13725) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1973.

Cancellazione di quattro tipi di mais da granella dai registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322, del 22 dicembre 1971, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, concernente l'istituzione, per alcune specie di sementi, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973, con il quale sono state iscritte, nei predetti registri, le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 28 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le domande inoltrate dai responsabili della conservazione in purezza di alcune varietà di sementi, con le quali è stata richiesta la cancellazione delle varietà stesse dai registri istituiti con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972;

Considerato che, a norma dell'art. 20 della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, la cancellazione dai registri delle varietà è subordinata al parere di un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 14 giugno 1972, relativo alla nomina, per il triennio 1972-74, dell'anzidetta commissione;

Vista la lettera n. 1278 del 15 ottobre 1973 con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza dell'11 maggio 1973, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la cancellazione di quattro tipi di mais da granella;

Visto il verbale della predetta adunanza dell'11 maggio 1973;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono cancellati, dai registri delle varietà, tenuti dalla sezione sementi dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, i seguenti tipi di mais da granella: Nodakhybrid 301, Cise 680, Pai 61, Kansas 1859.

Roma, addì 13 novembre 1973

(13732) *Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1973.

Modifica del decreto ministeriale 22 dicembre 1970, relativo alla iscrizione di diciannove tipi di mais.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1971, con il quale sono stati iscritti nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, diciannove tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figurano gli ibridi Funk's G Top, Funk's G Strong, Funk's G 114/A, Funk's G Best, Funk's G Lion, Funk's G Exellent, Funk's G Start e Funk's King, il cui responsabile della conservazione in purezza è la Compagnia ibridi mais di Milano;

Vista la lettera in data 12 giugno 1973, con la quale la società stessa ha comunicato l'avvenuto cambiamento della ragione sociale in: Funk Italia S.p.a. di Milano;

Ritenuta l'opportunità di modificare conseguentemente, nel citato decreto ministeriale 22 dicembre 1970, la indicazione del responsabile della conservazione in purezza dei predetti tipi di mais;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza dei tipi di mais da granella Funk's G Top, Funk's G Strong, Funk's G 114/A, Funk's G Best, Funk's G Lion, Funk's G Exellent, Funk's G Start e Funk's King, iscritti nei registri delle varietà con il decreto ministeriale 22 dicembre 1970, è la Funk Italia S.p.a. di Milano.

Roma, addì 15 novembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(13730)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1973.

Declassificazione da provinciale a comunale di una strada in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 412 del 30 ottobre 1972, con il quale l'amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino ha deliberato di chiedere la declassificazione a strada comunale del tratto della strada provinciale « Urbinate-Feltresca », compreso fra porta S. Lucia e la progressiva 1+400, della lunghezza di km. 1+400;

Visto il voto n. 270 del 10 aprile 1973, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere declassificata da provinciale a comunale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, di km. 1 + 400 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è declassificata da provinciale ed è classificata comunale entrando a far parte del novero delle strade del comune di Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(13631)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Eurocucina - Salone internazionale biennale dei mobili per cucina », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Eurocucina - Salone internazionale biennale dei mobili per cucina » che avrà luogo a Milano dal 9 al 12 marzo 1974, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13775)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Rassegna suinicola internazionale », in Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Rassegna suinicola internazionale » che avrà luogo a Reggio Emilia dal 28 aprile al 1° maggio 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(13774)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1973.

Revoca del decreto di inibizione al riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 19 maggio 1931, con il quale venne inibito al sig. Cesare Gentili, nato a Buenos Aires il 23 marzo 1898 e residente a Bagni di Lucca, il riacquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o dell'articolo 7 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Sentito il parere del Consiglio di Stato (sezione prima) in data 31 agosto 1973, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Considerato che sussistono validi motivi per far luogo alla revoca del sopra menzionato decreto ministeriale;

Decreta:

E' revocato, con effetto dalla data odierna, il decreto ministeriale del 19 maggio 1931, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

(13851)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della Commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1974 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in cameroni o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:

Brasile	Lit.	157.000
Plata	»	169.000

Centro America-sud Pacifico:

La Guaira	Lit.	154.000
Barranquilla-Cristobal	»	168.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	208.000
Callao-Habana-Acapulco	»	226.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	256.000

Sud Africa (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Capetown	Lit.	166.000
Durban	»	170.000
Beira	»	176.000

Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Freemantle	Lit.	330.000
Melbourne-Adelaide	»	338.000
Sydney	»	348.000
Brisbane	»	356.000
Cairns	»	367.000

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure uno solo dei due requisiti di età e di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:

Brasile	Lit.	149.000
Plata	»	160.000

Centro America-sud Pacifico:

La Guaira	Lit.	147.000
Barranquilla-Cristobal	»	159.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	199.000
Callao-Habana-Acapulco	»	215.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	244.000

Sud Africa (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Capetown	Lit.	155.000
Durban	»	160.000
Beira	»	165.000

Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Freemantle	Lit.	302.000
Melbourne-Adelaide	»	314.000
Sydney	»	320.000
Brisbane	»	325.000
Cairns	»	337.000

3. — Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

Per le destinazioni sulla linea per il centro America-sud Pacifico, sino a Cristobal:

a) Lit. 21.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguata capacità;

b) Lit. 23.000, 25.000, 27.000, 32.000 per le sistemazioni in cabine cômuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

c) Lit. 49.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti, le quali siano dotate di docce e gabinetti privati;

d) Lit. 66.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il sud America e per Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 21.000, 24.000, 27.000, 30.000, 36.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

Lit. 54.500, 71.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c)* e *d)*.

Per le destinazioni sulla linea per il sud America e per quelle sulla linea per il sud Africa:

Lit. 21.000, 23.500, 26.000, 28.000, 34.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

Lit. 52.000, 68.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c)* e *d)*.

4. — Per le navi « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Federico C. » e « Eugenio C. », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di Lit. 5.000, per le sistemazioni in cameroni ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (nolo più supplemento, come sopraspecificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

a) Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti (per tutte le destinazioni).

Per le destinazioni sulla linea per il centro America-sud Pacifico, sino a Cristobal:

b) Lit. 31.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

c) Lit. 33.000, 35.000, 37.000, 43.000 per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

d) Lit. 63.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

e) Lit. 80.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il centro America-sud Pacifico, oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 31.000, 34.000, 37.000, 40.000, 47.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b)* e *c)*;

Lit. 68.500, 85.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Per le destinazioni sulla linea per il sud America e per quelle sulla linea per il sud Africa:

Lit. 31.000, 33.500, 36.000, 38.500, 45.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b)* e *c)*;

Lit. 66.000, 82.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

5. — Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine intercambiabili che intende declassare.

6. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

7. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di Lit. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. — Per la linea del nord America (Stati Uniti e Canada), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 17 dicembre 1973

Il direttore generale: TORNETTA

(13843)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, è vacante la prima cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13844)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 31 agosto 1973 al 14 settembre 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2353/73, n. 2402/73, n. 2418/73, n. 2428/73, n. 2441/73, n. 2451/73, n. 2462/73, n. 2469/73, n. 2480/73 e n. 2494/73.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 31-8-1973 al 3-9-1973	dal 4-9-1973 al 5-9-1973	dal 6-9-1973 al 7-9-1973	dall'8-9-1973 al 10-9-1973	11-9-1973	dal 12-9-1973 al 14-9-1973
10.01-A	Frumento tenero e frumento segalato	26.250,00	26.250,00	26.250,00	31.250,00	32.500,00	34.375,00
10.03	Orzo	5.000,00	4.375,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00
ex 11.02-A-III	Semole e semolini d'orzo esclusi semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1% in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	5.100,00	4.462,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50
ex 11.02-B-I-a-1	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati) esclusi i cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1% in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	5.100,00	4.462,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50
ex 11.02-B-I-b-1	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati esclusi i cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	5.100,00	4.462,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50
ex 11.02-B-II-a	Cereali mondati di frumento tenero (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati	26.775,00	26.775,00	26.775,00	31.875,00	33.150,00	35.062,50
11.02-F-III	Agglomerati («pellets») di orzo	5.100,00	4.462,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50	3.187,50

(13643)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1973, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 239.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13855)

Autorizzazione al comune di Ragusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1973, il comune di Ragusa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 334.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(13856)

Autorizzazione all'ente morale « La San Vincenzo » con sede in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1973, registro n. 26 Interno, foglio n. 169, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare un legato di L. 100.000 disposto in suo favore dalla defunta sig.ra Paola de Asmundis.

(13754)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna in data 6 dicembre 1973, n. 16909, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno (Bologna) relativa ad insediamento di una scuola materna nel capoluogo del comune stesso, via Dante.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(13791)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 10 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1973, registro n. 24 Agricoltura e foreste, foglio n. 71, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 24 maggio 1972 presentato dal sig. Mancinelli Mario, segretario provinciale dell'Associazione libera caccia di Teramo, avverso il decreto ministeriale 24 marzo 1972 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico della stessa associazione contro la delibera n. 19 del comitato provinciale della caccia di Teramo del 21 giugno 1971.

(13792)

REGIONE CAMPANIA

Proroga dell'efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Torre le Nocelle

Con decreto del presidente della regione Campania n. 759 in data 19 luglio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 1309/173 del 23 marzo 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 5 marzo 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Torre le Nocelle, approvato con decreto del provveditorato alle opere pubbliche della Campania n. 10172 del 5 marzo 1963, giusta richiesta comunale del 15 dicembre 1972 assunta senza opposizione in base alla deliberazione di G.M. n. 83 del 15 dicembre 1972 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13828)

Proroga dell'efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Sturno

Con decreto del Presidente della regione Campania n. 749 in data 19 luglio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 1648/207 del 13 aprile 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 17 luglio 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Sturno (Avellino), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche della Campania n. 35335 del 17 luglio 1963, giusta richiesta comunale dell'8 dicembre 1972 assunta senza opposizioni in base alla deliberazione di G.M. n. 25 dell'8 dicembre 1972 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13829)

Proroga dell'efficacia del piano per l'edilizia economica e popolare del comune di S. Giorgio del Sannio

Con decreto del presidente della regione Campania n. 753 in data 19 luglio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 1312/176 del 23 marzo 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino al 4 marzo 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di S. Giorgio del Sannio (Benevento), approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche della Campania n. 10173/1 del 4 marzo 1963, giusta richiesta comunale dell'8 febbraio 1973, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13830)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Bagnacavallo

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 1775 del 5 dicembre 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Bagnacavallo (Ravenna) con deliberazione n. 260 del 29 dicembre 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(13797)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Piombino

Con deliberazione della giunta regionale n. 3009 del 5 giugno 1973 e n. 6068 in data 3 ottobre 1973 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Piombino, provincia di Livorno, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(13798)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cusano Milanino

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 18 settembre 1973, n. 5044, resa esecutiva ai sensi di legge, e stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cusano Milanino (Milano), adottata con deliberazione consiliare n. 2510 del 15 giugno 1972, relativa alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale medesimo.

(13813)

Variante al piano regolatore generale del comune di Bollate

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 18 settembre 1973, n. 5042, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione del consiglio comunale di Bollate (Milano) n. 209 dell'11 dicembre 1973, con la quale, si destinava, in variante al vigente piano regolatore generale, un'area in frazione Baranzate per la costruzione di un edificio ad uso scuola media statale.

(13814)

Variante al piano regolatore generale del comune di Como

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 25 settembre 1973, n. 5115, resa esecutiva ai sensi di legge, e stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Como, adottata con deliberazione consiliare n. 198 del 15 giugno 1973, relativa alla costruzione di un nuovo carcere giudiziario in località Bassone.

(13815)

Variante al piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 17 luglio 1973, n. 4497, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Busto Arsizio (Varese), adottata con deliberazione consiliare n. 73 in data 6 marzo 1970, relativa a: comprensorio a sud-ovest del cimitero principale; inserimento di una nuova previsione viaria nel settore nord della città (prolungamento della tangenziale ovest); zona industriale.

(13812)

Approvazione del piano di zona del comune di Pisogne

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 11 settembre 1973, n. 4908, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Pisogne (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13816)

Approvazione del piano di zona del comune di Viggiù

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia in data 25 settembre 1973, n. 5118, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Viggiù (Varese).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(13817)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1973-74 ai figli dei segretari comunali e provinciali in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1973-74:

a) trenta da L. 60.000 ciascuna per la frequenza del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica ed istituti equiparati;

b) venti da L. 110.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) dieci da L. 300.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

tre riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

sette riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Nell'ambito della presente categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette tre categorie *a*), *b*), *c*) andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1972-73 (compresa la sessione di febbraio 1974) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori, ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1973-74: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1972-73.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1973-1974 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l'anno 1973-74 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di una delle borse di studio messe a concorso con il presente decreto.

Nel caso in cui più candidati appartenenti al medesimo nucleo familiare dovessero risultare vincitori, la borsa di studio verrà attribuita solo a quello che risulterà utilmente classificato per la borsa di maggiore importo, o, qualora trattasi di candidati appartenenti alla medesima categoria, a quello che risulterà meglio classificato nella relativa graduatoria.

La limitazione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non si applica qualora per ciascuna delle tre categorie *a*), *b*), *c*), previste dall'art. 1 il numero dei concorrenti risulterà inferiore a quello delle borse di studio rispettivamente messe a concorso.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1974 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1974 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) stato di famiglia, completato della dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa al reddito netto familiare accertato per il 1972, o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini dell'imposta complementare. Tale dichiarazione e richiesta anche se negativa;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1972-73, con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1973-74;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1973-74 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1972-73;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1972-73 (compresa la sessione di febbraio 1974) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1973-74 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dello art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza del richiedente, ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 4 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione in conformità a quanto prescritto dal presente bando.

Art. 6.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione, che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e delle condizioni economiche della famiglia.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 7.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 15 dicembre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(13871)

Concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1973-74 agli orfani dei segretari comunali e provinciali

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1973-74:

a) trecentocinquanta da L. 50.000 ciascuna per la frequenza del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica od istituti equiparati;

b) trecento da L. 90.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) duecentocinquanta da L. 200.000 ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

cento riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

centocinquanta riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Nell'ambito della presente categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette tre categorie, *a*), *b*), *c*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1972-73 (compresa la sessione di febbraio 1974) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà, con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1973-74: siano stati promossi in unica sessione; ab-

biano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a « buono », oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di Stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1972-73;

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1973-74 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti, di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1973-74 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di una delle borse di studio messe a concorso col presente decreto.

Nel caso che più candidati appartenenti al medesimo nucleo familiare dovessero risultare vincitori, la borsa di studio verra attribuita solo a quello che risulterà utilmente classificato per la borsa di maggiore importo o, qualora trattasi di candidati appartenenti alla medesima categoria, a quello che risulterà meglio classificato nella relativa graduatoria.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1974 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1974 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia, completato della dichiarazione dello ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa al reddito netto familiare accertato per il 1972 o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini della imposta complementare. Tale dichiarazione e richiesta anche se negativa;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1972-73, con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1973-74;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1973-74 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1972-73;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1972-73 (compresa la sessione di febbraio 1974) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1973-74 e che lo stesso, per tale anno non fruisce di presalario universitario;

4) (solo per il personale in posizione di quiescenza): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonchè l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza del richiedente ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 4 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione in conformità a quanto prescritto dal presente bando.

Art. 6.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e delle condizioni economiche della famiglia.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 7.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 15 dicembre 1973

(13872) p. *Il Ministro*: Russo

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1973, n. 1891/73, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Michilli Mario Rosario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Camera Andrea, direttore di divisione, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia che si terrà in Roma il giorno 16 luglio 1973 in sostituzione del dott. Michilli Mario Rosario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro: Gaspari

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1973
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 153

(13712)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Arduini Ubaldo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Crolle Giuseppe, n. 15, primario dell'ospedale G. B. Giustinian di Venezia, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di geriatria che si terrà in Roma il giorno 10 luglio 1973 in sostituzione del prof. Arduini Ubaldo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 158

(13709)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Milazzo Francesco ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di incompatibilità con l'incarico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Filocamo Gerardo, n. 17, primario degli ospedali riuniti di Roma del Pio Istituto S. Spirito è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive che si terrà in Roma il giorno 23 giugno 1973 in sostituzione del prof. Milazzo Gerardo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1973
Registro n. 8, *foglio n.* 155

(13711)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1973, n. **22.**

Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* n. 66 *del* 26 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concorre alla costituzione e allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziate a tal fine in bilancio, mediante:

a) contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di primo impianto e di funzionamento;

b) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale, anche quando occorra reintegrarlo, per effetto di insolvenze nelle operazioni garantite;

c) contributi in conto interessi nell'ammortamento delle operazioni finanziarie per credito di esercizio, per le quali i soci beneficino della garanzia da parte della cooperativa.

Art. 2.

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente articolo 1 le cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del decreto ministeriale 12 febbraio 1959, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 23 aprile 1959, n. 97, semprechè ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 3.

Agli effetti della applicazione dell'anzidetto decreto, nello schema di statuto-tipo con esso approvato si intende sostituita la Regione allo Stato e la giunta regionale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale, le cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella Regione;

b) un numero di soci non inferiore a 50;

c) un capitale sociale non inferiore ad un milione di lire.

Per le cooperative artigiane di garanzia operanti nelle comunità montane o nei territori riconosciuti particolarmente depressi con provvedimento legislativo, il numero dei soci può essere ridotto a 30 unità.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 può essere concesso per le spese di costituzione, di primo impianto e di funzionamento.

Tale contributo è commisurato al numero dei soci, in ragione di L. 1.000 per ciascun socio, nonchè al capitale sociale, in ragione del 10% del capitale versato, con un minimo di lire 200.000 per ogni cooperativa.

Le cooperative artigiane di garanzia possono fruire del contributo di cui al presente articolo entro tre anni dalla costituzione. Le domande per essere ammesse al beneficio devono essere presentate dalle cooperative interessate entro il 28 febbraio di ciascun anno, sotto pena di decadenza, alle commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio e corredate dei seguenti documenti:

1) atto costitutivo;
2) elenco dei soci;
3) dichiarazione dell'istituto di credito presso il quale sono state depositate le quote sociali, dalla quale risulti l'ammontare delle quote stesse alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

La istruttoria delle pratiche e l'accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge sono demandati alle commissioni provinciali per l'artigianato, le quali provvedono, entro il termine perentorio di 60 giorni, a trasmettere le proposte alla giunta regionale per le determinazioni conseguenti.

Art. 5.

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 può essere concesso in ragione del doppio delle quote sociali sottoscritte o versate dai soci.

Qualora il numero dei soci aumenti dopo la concessione del contributo, si provvede alla integrazione del contributo medesimo ragguagliata all'incremento dei soci.

Qualora il numero dei soci raggiunga le 180 unità la misura del contributo di cui al presente articolo può essere portata a due volte e mezzo le quote sociali sottoscritte e versate.

Qualora il numero dei soci raggiunga le 300 unità la misura del contributo di cui al presente articolo può essere portata a tre volte le quote sociali sottoscritte e versate.

Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, l'integrazione di cui al secondo comma può aver luogo non solo in ragione dell'incremento dei soci, ma anche della misura maggiore stabilita nei commi terzo e quarto.

La concessione del contributo avviene su domanda della cooperativa interessata sulla base dei medesimi documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 4.

Art. 6.

Qualora le cooperative artigiane di garanzia subiscano perdite in conseguenza della insolvenza nelle operazioni garantite, il contributo di cui al precedente art. 5 può essere rinnovato entro il limite del 30% della perdita sofferta da ciascuna cooperativa.

Le domande per beneficiare del presente disposto sono prodotte annualmente alle commissioni provinciali per l'artigianato entro il 28 febbraio e devono essere corredate da una documentazione idonea atta a provare la irrecuperabilità della partita che ha dato origine alla insolvenza.

L'istruttoria avviene con la osservanza delle modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge.

Art. 7.

Il contributo in conto interessi di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 può essere concesso in ragione del 4,5% annuo a favore degli artigiani soci della cooperativa e per operazioni di esercizio dalla stessa garantite.

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione può essere concesso ad integrazione fino alla concorrenza nella misura del 4,50% annua.

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente all'istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la cooperativa artigiana di garanzia e l'istituto di credito.

Per beneficiare del contributo di cui al presente articolo le cooperative artigiane di garanzia devono produrre apposita domanda corredata dai seguenti documenti:

1) estratto delle deliberazioni dei consigli di amministrazione da cui risulti la concessione della garanzia a favore dei soci interessati;

2) copia della concessione da parte dell'istituto di credito dei relativi affidamenti;

3) copia del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi eventualmente concessi da altri enti.

Art. 8.

A favore delle cooperative artigiane di garanzia operanti nelle comunità montane o nei territori riconosciuti particolarmente depressi con provvedimento legislativo, la misura delle provvidenze di cui alla presente legge regionale può essere elevata:

a) dal 10% al 20%, per il contributo straordinario a fondo perduto ragguagliato al capitale versato, di cui al comma dello art. 4;

b) dal 30% al 35%, per la quota a carico della Regione nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 6;

c) dal 4,50% al 5%, per il contributo in conto interessi di cui all'art. 7.

Art. 9.

I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono deliberati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'artigianato.

Art. 10.

Le cooperative artigiane di garanzia già costituite all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, devono uniformare i propri statuti alle prescrizioni della legge medesima.

NORME TRANSITORIE

Art. 11.

Le disposizioni di cui all'art. 8 sono transitoriamente estensibili a favore delle cooperative artigiane di garanzia operanti nelle zone dichiarate di pubbliche calamità.

Art. 12.

Agli oneri di lire 200 milioni conseguenti all'applicazione della presente legge, si fa fronte, per l'esercizio 1973, con gli stanziamenti di cui ai capitoli 669 per lire centomilioni e 671 del bilancio per lire centomilioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 nocembre 1973

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1973, n. 23.

Finanziamenti regionali per la costruzione, ampliamento e completamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 26 *novembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a finanziare a suo totale carico, entro i limiti del fondo di cui al successivo art. 11, la spesa a favore di comuni o consorzi tra comuni per la costruzione, ampliamento e completamento di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 2.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, un piano regionale quinquennale di localizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 3.

I comuni o consorzi di comuni che intendono ottenere il finanziamento di cui alla presente legge, in armonia col piano di cui al precedente art. 2, devono proporre istanza al presidente della giunta regionale.

La giunta tiene conto delle istanze anzidette nella formulazione del primo piano esecutivo annuale, che deve essere definito con riferimento al piano regionale di cui al precedente articolo.

Per la formulazione dei successivi piani esecutivi i comuni o loro consorzi, compresi nel piano regionale, devono presentare istanza entro i mesi di febbraio o di agosto di ogni anno.

Art. 4.

Le istanze vanno corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa del territorio o comprensorio da servire;

b) progetto di massima delle opere con annessa relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche dell'impianto e di quelle urbanistiche delle aree scelte;

c) relazione sulla gestione degli impianti;

d) la deliberazione per i consorzi tra comuni comprovante la costituzione degli stessi;

e) deliberazione del competente organo, esecutiva ai sensi di legge, con cui viene approvato il progetto di massima della opera, la richiesta di finanziamento, la scelta dell'area e la sua destinazione in perpetuo ad uso di smaltimento dei rifiuti solidi;

f) dichiarazione del sindaco o del presidente del consorzio di non aver usufruito di altro contributo da parte di enti pubblici.

Art. 5.

Le istanze di cui al precedente articolo vengono sottoposte ad apposita commissione tecnico-amministrativa, che esprime, entro i mesi di maggio e novembre di ogni anno, parere in ordine:

a) alla conformità al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

b) alle caratteristiche delle opere proposte.

La commissione di cui sopra è così composta:

dal presidente della giunta o da un assessore da lui delegato;

dagli assessori regionali alla sanità ed ai lavori pubblici;

dal medico provinciale, competente per territorio;

dall'ingegnere capo del genio civile, competente per territorio.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo.

Ai lavori della commissione è invitato a partecipare un rappresentante del comune o del consorzio di comuni interessati alla istanza all'esame della commissione stessa.

Art. 6.

I comuni o loro consorzi, inclusi nei piani annuali esecutivi di cui al precedente art. 3, devono presentare entro tre mesi dalla comunicazione della promessa di finanziamento, i progetti esecutivi delle opere.

I progetti, previo parere della commissione tecnico-amministrativa di cui al precedente art. 5, sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Art. 7.

Il finanziamento è concesso con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa.

Con lo stesso si determina:

a) la spesa riconosciuta ammissibile e da finanziare;

b) le modalità da rispettare per l'appalto dei lavori e per l'impegno delle eventuali economie;

c) l'ammontare dell'avanzamento dei lavori e modalità di pagamento delle rate di acconto;

d) il termine entro il quale deve essere ultimata l'opera.

Art. 8.

L'assessore ai lavori pubblici, per mezzo dei suoi uffici, accerta l'entità dei lavori in rispondenza ai progetti approvati, secondo stati di avanzamento firmati dal rappresentante dello ente beneficiario e dal direttore dei lavori, per un importo non inferiore al 20% dell'ammontare del contratto di appalto.

La giunta regionale nomina i collaudatori, approva gli atti di collaudo e dispone a favore dell'ente beneficiario il pagamento della rata di saldo.

Art. 9.

Qualora i comuni o consorzi non presentino i progetti esecutivi o non completino le opere nei termini stabiliti, provvede direttamente la Regione alla realizzazione degli impianti.

Per i comuni o consorzi dei comuni che non provvedano all'inizio dei lavori entro i sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 7 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.

Art. 10.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità.

Art. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in L. 30.000.000.000 (trentamiliardi), si provvede con appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa per gli anni finanziari dal 1974 al 1978 da coprirsi ai sensi dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con mutuo di pari importo utilizzabile come appresso:

L. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) nell'esercizio finanziario 1974;

L. 10.000.000.000 (diecimiliardi) nell'esercizio finanziario 1975;

L. 10.000.000.000 (diecimiliardi) nell'esercizio finanziario 1976;

L. 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni) nell'esercizio finanziario 1977;

L. 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni) nell'esercizio finanziario 1978.

Art. 12.

In attesa dell'approvazione del piano regionale quinquennale di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione finanzia, per un importo complessivo di lire 500 milioni che graverà sul capitolo 859 - Titolo III - Rubrica n. 3 - cat. XII del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973, la costruzione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a favore dei comuni o consorzi di comuni che siano stati particolarmente colpiti dall'infezione colerica.

Le istanze dei comuni o dei consorzi dei comuni interessati dovranno pervenire alla giunta regionale entro il 30 novembre 1973.

L'intervento straordinario di cui al presente articolo è disciplinato dalle norme di cui gli articoli 4, 5 e 7 della presente legge.

Art. 13.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 novembre 1973

CASCETTA

(13803)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.